

SISPI
Sistema Palermo Informatica

Servizio di movimentazione materiale tra la sede Sispi e gli Uffici
dell'Amministrazione comunale di Palermo

Capitolato Speciale di Appalto

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A. e il soggetto aggiudicatario della fornitura del servizio di movimentazione materiale tra la sede Sispi e gli uffici del Comune di Palermo.

Art. 2 Durata del servizio

La durata del servizio prevista per il servizio sarà di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

Art. 3 Caratteristiche del servizio

Il Servizio di movimentazione materiali comprende:

- il ritiro presso la sede della SISPI e la consegna agli Uffici dell'Amministrazione comunale di Palermo di corrispondenza, modulistica, plichi, tabulati, materiale di consumo per sistemi di stampa, apparecchiature informatiche (Personal Computer, stampanti, scanner, apparati di rete, etc.), accessori e componentistica per apparecchiature informatiche (cavi, monitor, mouse, tastiere, unità centrali, etc.);
- l'installazione del suddetto materiale di consumo nei sistemi di stampa;
- la messa in opera di apparecchiature informatiche, accessori e componentistica consegnati agli Uffici della suddetta Amministrazione comunale;
- il ritiro dai suddetti Uffici dell'Amministrazione comunale e la consegna presso la sede della SISPI di apparecchiature informatiche, accessori e componentistica.

Art. 4 Giorni di effettuazione del servizio

Il servizio verrà reso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 15:00 per un totale di 7 (sette) ore giornaliere.

Qualora l'occorrenza di festività infra-settimanali o di altri eventi 'non previsti' rendessero necessario e/o opportuno modificare temporaneamente tale schedulazione, la SISPI provvederà ad informare l'Impresa con ogni dovuta sollecitudine.

Sarà compito dei referenti della fornitura aggiornare la pianificazione delle attività ed individuare, se necessario, eventuali giornate in cui recuperare i giorni di 'servizio non reso'.

La Sispi, comunque, si riserva la facoltà di sospendere il servizio di movimentazione materiale per un dato giorno con un preavviso di 24 ore.

Art. 5 Modalità di esecuzione del servizio

L'Impresa aggiudicatrice si impegna ad eseguire il servizio con propri mezzi, con personale alle proprie dipendenze e con organizzazione a proprio rischio.

Il servizio di movimentazione materiali dovrà svolgersi con l'impiego di almeno una persona alle dipendenze dell'impresa aggiudicatrice e di un mezzo di trasporto furgonato a disposizione dell'impresa aggiudicatrice.

Il Fornitore dovrà fornire, prima della data di inizio attività indicata nella Lettera d'Ordine, l'elenco dei nominativi del personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, aggiornandolo in caso di sostituzione dello stesso e il mezzo di trasporto che intende utilizzare.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di mezzi e persone tali da garantire la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio durante il periodo di vigenza contrattuale.

5.1 Presa in carico delle consegne e/o dei ritiri

La presa in carico delle consegne e/o dei ritiri dovrà avvenire presso la sede della SISPI tra le ore 8:00 e le ore 9:00.

La SISPI consegnerà al dipendente dell'Impresa aggiudicatrice n. 2 (due) copie dei documenti di trasporto relativi a ciascuna delle movimentazioni da effettuare.

Tutte le movimentazioni inerenti alle consegne ed ai ritiri dovranno essere concluse nella giornata in cui è avvenuta la presa in carico delle stesse.

5.2 Consegne

Le consegne presso gli Uffici dell'Amministrazione comunale di Palermo dovranno essere effettuate 'al piano', nelle mani del destinatario indicato nel documento di trasporto, tra le ore 8:00 e le ore 14:00 del giorno in cui è avvenuta la presa in carico delle consegne medesime.

In caso di comprovata irreperibilità del destinatario di cui al precedente punto, la consegna potrà essere effettuata ai 'collegli di stanza' oppure alla Segreteria di riferimento.

Sarà compito del dipendente dell'Impresa aggiudicatrice verificare che il ricevente firmi per ricevuta, in modo chiaro e leggibile, una copia del documento di trasporto destinata alla SISPI.

5.3 Consegne di materiale di consumo per sistemi di stampa

I materiali di consumo per sistemi di stampa dovranno essere installati, ad eccezione che il ricevente rifiuti tale attività.

Nell'ipotesi di rifiuto di installazione del materiale di consumo nei sistemi di stampa, sarà cura del dipendente dell'Impresa aggiudicatrice di riportare apposita annotazione (controfirmata dal ricevente) in calce al documento di trasporto relativo.

5.4 Consegne di apparecchiature informatiche, accessori e componentistica

Per le apparecchiature informatiche, per gli accessori e per la componentistica sarà compito del dipendente dell'Impresa di provvedere, a seconda dei casi e della tipologia dei materiali, all'assemblaggio, al collegamento alla rete elettrica e/o alla rete di trasmissione dati.

Eventuali eccezioni saranno indicate dalla SISPI nei documenti di trasporto relativi.

5.5 Ritiri di apparecchiature informatiche, accessori e componentistica

Tutti i materiali ritirati dagli Uffici dell'Amministrazione comunale dovranno essere consegnati alla SISPI tra le ore 12:30 e le ore 15:00 del giorno in cui è avvenuto il ritiro.

Sarà cura dell'impresa provvedere all'individuazione univoca dei materiali ritirati dagli Uffici dell'Amministrazione comunale in modo da permetterne l'immediata correlazione al documento di trasporto relativo. A titolo esemplificativo, si ipotizza l'uso di etichette adesive.

5.6 Rimozione degli imballaggi e ritiro materiali residui

Per il materiale di consumo per sistemi di stampa, per le apparecchiature informatiche, per gli accessori e per la relativa componentistica sarà compito dell'Impresa provvedere alla rimozione degli imballaggi ed al ritiro dei materiali residui relativi alla consegna effettuata.

L'impresa dovrà provvedere allo smaltimento degli imballaggi e dei materiali residui nel rispetto della normativa vigente, fatte salve situazioni particolari riportando apposita annotazione (controfirmata dal ricevente) in calce al relativo documento di trasporto.

Art. 6 Referenti della fornitura

In relazione alle attività oggetto della Fornitura ciascuna delle Parti designerà un 'referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.

Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze, cui competeranno il coordinamento e la supervisione delle attività inerenti alla Fornitura, raggiungibile attraverso telefono, fax e e-mail, i cui riferimenti saranno comunicati dal Fornitore alla SISPI all'atto della sottoscrizione per accettazione della Lettera d'Ordine.

Ogni comunicazione fatta dalla SISPI al 'Referente della Fornitura' si intenderà come fatta al Fornitore.

La Sispi, a sua volta, nella lettera d'ordine designerà il referente interno della fornitura del servizio che coordinerà la gestione del servizio insieme con il Responsabile della Fornitura dell'impresa aggiudicatrice.

Art. 7 Rendicontazione delle attività svolte

Per ogni giorno in cui verrà reso il servizio, l'impresa aggiudicatrice dovrà trasmettere alla Sispi il resoconto delle attività svolte.

Il resoconto delle attività svolte dovrà essere trasmesso al referente della Fornitura Sispi tramite posta elettronica entro il giorno in cui tali attività sono state eseguite.

Il resoconto dovrà comprendere la copia, in formato elettronico, dei documenti di trasporto firmati dal ricevente.

Art. 8 Cessione e subappalto

E' ammesso il subappalto nei termini di legge.

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 9 Corrispettivi

La SISPI riconoscerà al Fornitore per la Fornitura di cui all'art. 3 il corrispettivo mensile determinato moltiplicando il prezzo unitario per giornata lavorativa, di cui alla dichiarazione d'offerta, per il numero di giorni di erogazione del servizio effettivamente eseguiti, oltre all'IVA.

Resta inteso che l'importo complessivo che la SISPI riconoscerà al Fornitore per le attività del presente contratto non potrà superare il valore dell'appalto.

Art. 10 Fatturazione e pagamento

Il pagamento della presente fornitura avverrà con le modalità di cui all'art. 9 fino al raggiungimento di un importo complessivo massimo di aggiudicazione, comprensivo di ogni onere e spese, oltre I.V.A..

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente e verranno liquidate a 60 gg. dal loro ricevimento. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice.

Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine, ivi incluso il relativo CIG.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato a SISPI dall'IPA è UF9HI3, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica ed in assenza del quale la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.

Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..

Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto, ai sensi del comma 8 dell'art.105 del D.L.gs. 50/2016, il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 11 Penali e sanzioni

In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nei documenti che regolano la stessa Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale della mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carente/mancata prestazione descritta nel presente capitolato, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti e per ogni altra mancata prestazione, ritardo o negligenza. La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme di previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Il fornitore dovrà comunque provvedere al completamento dell'attività lavorativa e/o della fornitura oggetto di inadempienza entro il termine di giorni 15 (quindici) salvo differente accordo con Sispi. Decorso tale termine sarà facoltà di Sispi provvedere al completamento della fornitura e/o della realizzazione dell'attività lavorativa addebitandone i costi all'aggiudicatario inadempiente e ricorrendo eventualmente anche ad altro fornitore.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità (Tra Sispi S.p.A. e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici)

Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 13 Assicurazioni

Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.

Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.

Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.

I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.

Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.

Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c..

Art. 14 Rispetto della Privacy D.Lgs 196/03 Protezione dei dati personali

Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare dal personale impiegato nell'esecuzione del Servizio quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).

In particolare, nell'ambito di tale normativa, la Sispi provvederà a nominare incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy, i dipendenti del Fornitore di cui all'Elenco fornito ai sensi del precedente art. 5 del presente Capitolato.

Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare dal personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 15 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10

Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.

L'osservanza del Codice Etico e di Comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.

Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento costituiscono, dunque, inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..

Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.

La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

Art. 16 Adempimenti ex art. 26 D.Lgs 81/2008

Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.

Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.

Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:

- a) a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
- b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.

Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi. Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 4 con un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indicherà le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 17 Risoluzione contrattuale

La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione del servizio, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'effettuazione dello stesso. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della Sispi al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il presente contratto sarà risolto.

Nei casi di inadempimento di cui ai precedenti articoli il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere ad altri, senza il consenso scritto della Sispi, l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente Capitolato, eccezion fatta per quella affidata in subappalto nei termini di legge.

La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle

comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In caso di fallimento del Fornitore, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà nei termini di legge.

Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa al servizio prestato ai sensi del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 18 Responsabilità in caso di avvalimento

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 19 Osservanza di leggi e decreti

Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.

Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 20 Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 1.

Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali

Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.

A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 22 Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

Il Fornitore potrà variare il personale impiegato nell'esecuzione del servizio in caso di comprovate esigenze e previa comunicazione alla SISPI, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente indicato e dovrà essere autonomo nell'esecuzione delle attività che gli saranno demandate.

Nell'ipotesi in cui si dovesse ravvisare un'inadeguatezza del personale addetto al servizio, la Sispi si riserva, di segnalare tale eventualità all'Impresa aggiudicatrice e di richiedere la sostituzione del personale entro un termine concordato di 12 (dodici) ore; L'inosservanza di tale termine costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 23 Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.

La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 11, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 18 del presente capitolato.

Art. 24 Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.